

Interruzione del processo – riassunzione

Processo tra attore, convenuto e terzi chiamati in causa in base alle rispettive responsabilità -
Interruzione - Riattivazione del giudizio ad opera della parte che vi abbia interesse -
Riassunzione nei confronti di tutte le altre parti - Necessità - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20991 del 23/07/2025 (Rv. 675964 - 02) In caso di interruzione del processo vertente tra attore, convenuto e terzi chiamati in causa quali obbligati sulla base dei diversi titoli delle rispettive responsabilità, in ragione del vincolo che unisce le cause riguardo all'individuazione del soggetto responsabile, ciascuna delle parti aventi interesse a riattivare il giudizio deve riassumerlo nei confronti di tutte le altre.